



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 28.01.2013

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SUGLI ORIENTAMENTI IN ORDINE
ALLA FORMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'ATO DI LECCO E CONSEGUENTE DIBATTITO**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventotto del mese di gennaio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli	X	
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega		X
Jacopo Ghislanzoni		X	Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani		X
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		TOTALE	33	08

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Tiana – Nigriello – Zamperini

Il Sindaco illustra l'argomento di cui in oggetto.

Al termine di tale illustrazione il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli ricorda ai consiglieri che nel corso della giornata sono pervenuti al Protocollo dell'Ente due ordini del giorno sul presente argomento (ordine del giorno presentato dai consiglieri C. Pattarini ed Invernizzi con nota prot. 5644 del 28.01.2013, allegato 1, e un ordine del giorno presentato dal consigliere Magni con nota prot. 5647 del 28.01.2013, allegato 2; tali ordini del giorno sono stati trasmessi tramite posta elettronica ai consiglieri comunali e distribuiti in forma cartacea nel corso della seduta consiliare) cede, quindi, la parola al consigliere C.Pattarini il quale svolge l'illustrazione dell'ordine del giorno di cui all'allegato 1.

Al termine di tale intervento, il consigliere Magni presenta un emendamento all'ordine del giorno dal medesimo sottoscritto (allegato 2), il cui testo modificato è, quindi, contenuto nell'allegato 3 della presente deliberazione. Segue l'illustrazione di tale ordine del giorno, come modificato, nelle risultanze di cui all'allegato 3.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, apre, quindi, il dibattito sull'argomento in oggetto. Gli interventi dei consiglieri sono riportati alle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Nel corso del dibattito lasciano l'aula i consiglieri Chirico, Mauri, Boscagli e Locatelli. Rientra in aula il consigliere Ghislanzoni. Presenti n. 30 consiglieri, assenti n. 11: Bettega, Bodega, Boscagli Cerrato, Chirico, Fortino, Locatelli, Mauri, Palermo, Piazza e Siani.

Al termine del dibattito e delle dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'ordine del giorno presentato dai consiglieri C.Pattarini ed Invernizzi con nota prot. 5644 del 28.01.2013, il cui testo è contenuto nell'allegato 1, ottenendo il seguente risultato: n. 19 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Castelli, G.Colombo, De Capitani, Parolari, Pasquini, Romeo e Zamperini) e n. 4 astenuti (Magni, Marchio, Parisi e Venturini). L'ordine del giorno viene approvato.

Al termine di tale votazione, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno presentato dal consigliere Magni, il quale comunica di voler emendare il testo dell'ordine del giorno contenuto nell'allegato 3. Il Presidente Marelli, dopo aver sentito un consigliere a favore ed uno contrario, chiede al Consiglio Comunale di pronunciarsi sull'ammissibilità di tale richiesta di emendamento su un ordine del giorno dopo l'apertura della fase di dichiarazioni di voto, ottenendo nella relativa votazione, il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli, n. 20 voti contrari (Sindaco, Caccialanza, Cattaneo, Citterio, A.Colombo, G.Colombo, De Capitani, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Marchio, Marelli, Nigriello, Parisi, Pasquini, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo e Tiana), n. 1 astenuto (C.Pattarini). Non partecipano al voto i consiglieri Castelli e Invernizzi.

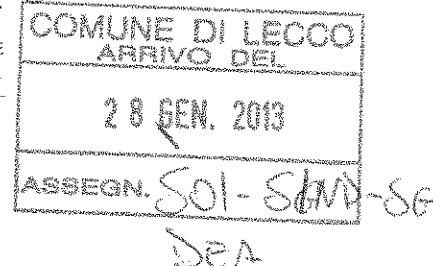
La richiesta del consigliere Magni di emendare il proprio ordine del giorno viene respinta.

Al termine delle dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Magni, il cui testo è contenuto nell'allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli, n. 18 voti contrari (Sindaco, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Citterio, A.Colombo, Frigerio, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marelli, Nigriello, Pasquini, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Romeo e Tiana) e n. 3 astenuti (Angelibusi, Parisi e C.Pattarini). L'ordine del giorno viene respinto.

Sono le ore 23.50. Il Presidente Marelli dichiara chiusa la seduta consiliare.

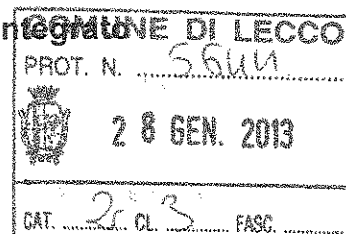
Al Presidente del Consiglio Comunale di Lecco Alfredo Marelli

Al Sindaco del Comune di Lecco Virginio Brivio



Proposta di Ordine del Giorno relativo al punto 6 dell'Odg del Consiglio comunale di Lecco del 28 gennaio 2013

Orientamenti in ordine alla forma di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco



Il Consiglio Comunale di Lecco, tenendo conto:

dell'audizione - da parte delle Commissioni Consiliari II e V - del rappresentante del Comitato Lecchese per l'Acqua pubblica e i beni comuni e del Presidente della Conferenza dei Sindaci;

del Verbale 20 dicembre 2012 della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;

esprime:

- Il convincimento che l'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO di Lecco debba essere coerente con i risultati dei Referendum del 2011.
- Apprezzamento per il fatto che la Conferenza dei Comuni dell'ATO ha ritenuto che la gestione pubblica dell'acqua, obiettivo fondamentale e irrinunciabile, sia raggiungibile attraverso l'affidamento in house del servizio idrico ad una società pubblica coi seguenti requisiti: 1 - Totale partecipazione pubblica; 2- Controllo analogo da parte dei soci; 3- Prevalenza dell'attività verso i soci; 4 - Completamento del riassetto nel governo societario del servizio idrico
- Apprezzamento per il fatto che nel documento della stessa assemblea ATO è stato inserito un emendamento che prescrive che "in ogni caso il percorso **dovrà essere finalizzato a garantire agli utenti un servizio di qualità, efficiente ed economico...**"

Per quanto riguarda le prossime decisioni della Conferenza dell'ATO il Consiglio Comunale di Lecco ritiene che:

1) Con riferimento alle ipotesi indicate nel Verbale ATO sopra richiamato circa la natura giuridica della società a cui affidare la gestione del servizio, il Consiglio Comunale sottolinea che per realizzare il controllo pubblico della gestione è decisamente da privilegiare la scelta a favore di **una società di primo livello, direttamente controllata dai Comuni**. Ovviamente sono necessarie verifiche rispetto agli oneri per il passaggio dall'attuale società che ha in carico la gestione provvisoria del servizio idrico ad una nuova nell'eventualità che si possa costituire, anche tenendo conto del D.L. 6-7-2012 n. 95 che all'art. 9 c. 6, prevede: "E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione".

2) Già in sede di definizione delle procedure per l'affidamento del servizio il Sindaco di Lecco si faccia portatore di proposte per l'assunzione di vincoli espliciti, a carico della società che sarà affidataria del servizio, volti a garantire - a favore dei cittadini - contenuti di qualità, trasparenza, economicità del servizio.

Il "contratto" di affidamento del servizio, oltre a comprendere pattuizioni per garantire che le scelte strategiche dovranno sempre essere nella competenza esclusiva dei Comuni e dell'ATO, dovrà rafforzare il rapporto con i cittadini in varie forme, favorendo : a) un uso consapevole del bene comune acqua e la riduzione degli sprechi b) la trasparenza e la partecipazione, coinvolgendo singoli e associazioni nelle fasi di programmazione, realizzazione e verifica, con incontri e con la più ampia informazione.

3) I Comuni dovranno impegnarsi in modo puntuale ad esercitare i controlli che la legge affida loro attraverso i Consigli Comunali.

Il contratto di affidamento in *house* dovrà essere esaminato dal Consiglio Comunale di Lecco prima della adozione definitiva in Conferenza ATO.

28 gennaio 2013


Alberto Invernizzi


Casto Pattarini

Att. 2

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 9 del 28/1/2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINE DEL GIORNO

Seduta consigliare del 28 gennaio 2013

Argomento n. 6 : Comunicazione del Sindaco sugli orientamenti in ordine alla forma di affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco e conseguente dibattito

Al Presidente
CONSIGLIO COMUNALE
Di LECCO
Sig. Alfredo Marelli

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
28 GEN. 2013
ASSEGN. *OK 9/11*

*501 - SIND - SG -
DEA*

Trasmetto mio ordine del giorno in proposta all'argomento 6 del Consiglio del 28/1/2013

Alessandro Magni
Consigliere Comunale
FdS&SEL

COMUNE DI LECCO
PROT. N. *501F*
28 GEN. 2013
CAT. *2* CL. *3* FASC.

ODG. Argomento n.. 6 Consiglio Comunale del 28/1/2013: Comunicazione del Sindaco sugli orientamenti in ordine alla forma di affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di lecco e conseguente dibattito

Visto l'art. 4 del Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lecco, approvato nella seduta del 20 dicembre 2011 che impegna la Conferenza ad assicurare la partecipazione dei cittadini alle decisioni mettendo in discussione e , se necessarie, in votazione, osservazioni, mozioni e/o petizioni proposte da associazioni o comitati,

Tenuto conto:

Che una modalità indiretta di partecipazione dei cittadini alle decisioni, è rappresentata da atti di indirizzo del Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco o della Giunta,

che Il Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere) è componente della Conferenza dei Comuni, e partecipa alle decisioni con espressione del diritto di voto proporzionale alla popolazione residente punti 1 e 6 dell'art. 4 del Regolamento suddetto

che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 46 delle adunanze aperte, quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario

che la Commissione capigruppo, a maggioranza, ha espresso parere contrario a una adunanza aperta, avendo ritenuto sufficiente l'opportunità concessa al Comitato Lecchese per l'Acqua e i beni Comuni di essere ascoltato in audizione dalle Commissioni permanenti 2 e 5, in riunione congiunta;

Preso atto che nella suddetta Commissione congiunta sono potuti intervenire oltre ai rappresentanti del Comitato , il Sindaco di Osnago Paolo Strina, appositamente convocato, in qualità di Presidente della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O di Lecco, e il Sindaco di Lecco dr. Virginio Brivio, intervenuto, in qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito,

Che il verbale della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. del 20 dicembre ha deliberato a maggioranza semplice il seguente indirizzo:

- 1) Affidamento in house del servizio idrico ad una società pubblica nel rispetto dei requisiti consolidati a livello europeo di seguito riportati:
 - a) totale partecipazione pubblica, con relativa previsione statutaria
 - b) controllo da parte dei soci analogo a quello svolto sui propri uffici
 - c) prevalenza dell'attività verso i soci
 - d) completamento del riassetto del governo societario del servizio idrico

in considerazione delle peculiarità locali questo modello di affidamento può essere attuato con tre diversi percorsi, che necessitano di approfondimenti normativi e di opportunità:

- 1) affidamento ad idrolario
- 2) affidamento ad azienda da costituire (newco) con quote equivalenti al numero di abitanti
- 3) affidamento a Idroservice all'interno di LRH.

In ogni caso il percorso dovrà prevedere la presa in carico del personale e del patrimonio di Idroservice e Idrolario (a quest'ultimo riguardo anche mediante eventuale retrocessione degli impianti a nuovi soggetti —es. azienda speciale consortile, congiuntamente con quello speciale della provincia—o ai Comuni.

Il controllo analogo dovrà essere diretto anche nel caso di società/gestore di secondo livello, con l'impiego di uno strumento convenzionatorio (alternativo al codicistico ricorso ai patti parasociali) finalizzato a regolamentare il rapporto socio-società partendo dalla fase di definizione delle strategie aziendali, al riequilibrio dei quorum funzionali, ecc.

- 2) Esclusione di procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore del servizio integrato
- 3) Esclusione di procedure di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto sia per la selezione del socio privato, sia dei servizi in affidamento
- 4) Esclusione dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico ad una soggettività giuridica di natura pubblicistica (Azienda Speciale)

Considerato che durante l'audizione, cui è seguito dibattito tra i Commissari sono state evidenziate da parte del Sindaco Strina alcune mancanze o carenze o criticità relativamente ai modelli di affidamento a Idrolario e Idroservice, in particolare:

Idrolario:

attuale società patrimoniale/gestore del servizio che ha una presenza di un know-how nella gestione del SII avrebbe la possibilità di esercitare correttamente il controllo analogo però subordinatamente al fatto dell'ingresso nella compagine societaria della totalità dei comuni lecchesi. Sarebbero inoltre presenti altre criticità quali: la bassa bancabilità ovvero la possibilità di ricorrere al finanziamento bancario per sostenere il piano degli investimenti; la necessità integrare l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice; la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, e nuova ricapitalizzazione;

Idroservice: come società di secondo livello operativa interna a Lario Reti Holding.

La società presenterebbe alcuni vantaggi quali: la bancabilità, la continuità direzionale-operativa, nel senso che la nuova società resta inserita nel Gruppo LRH dal management consolidato e con personale qualificato, con attivazione di sinergie e servizi all'interno del Gruppo e con un consolidato fiscale. Tuttavia le criticità sarebbero altrettanto e molto più significative: i Comuni soci di LRH non corrispondono alla totalità dei Comuni lecchesi affidatari del servizio idrico; il controllo analogo non è esercitato direttamente da parte dei comuni e pertanto è altissimamente probabile, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali che non risponda appieno al requisito dell'ordinamento europeo per gli affidamenti in house in quanto:

- a) il Consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
- b) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5)
- c) effettività del controllo sul bilancio, presenza di poteri ispettivi diretti e concreti, definizione delle strategie e della programmazione da parte dei Comuni

Per quanto riguarda la Newco, considerata dal Presidente Strina come un'opportunità di superamento delle precedenti forme di affidamento e relative criticità avrebbe il vantaggio di avere un controllo analogo esercitato direttamente da parte dei comuni, rispondente pienamente al requisito dell'ordinamento europeo e della giurisprudenza, di essere partecipata o partecipabile da tutti i comuni soci lecchesi affidatari del servizio idrico e di essere corrispondente al dimensionamento dei diversi comuni soci; tuttavia mancherebbe del requisito della bancabilità, e avrebbe la necessità di integrare il management proveniente da Idrolario con quello proveniente da Idroservice.

Considerato inoltre che all'intervento del Sindaco Strina è seguito quello del rappresentante del Comitato Lecchese per l'acqua pubblica Roberto Fumagalli, il quale ha sottolineato con forza, che:
- è opportuno di aprire l'audizione a un Consiglio Comunale aperto per allargare a un tema tanto importante, decisivo e coinvolgente, la partecipazione democratica della cittadinanza, e per fare maturare un orientamento condiviso;

- il rinvio della data del 31 gennaio per la convocazione della Conferenza dei Comuni dell'ATO, recepisce l'istanza del Comitato e favorisce la possibilità di allargare la partecipazione volta a una verifica in merito all'orientamento dei Sindaci o dei loro delegati nella Conferenza, verifica effettuata appunto tramite la convocazione di consigli comunali, assemblee pubbliche di iniziativa anche istituzionale e in ogni caso di ascolto istituzionale, consigli comunali aperti concludentesi con orientamenti possibilmente condivisi con i cittadini,

- l'esclusione del ricorso all'affidamento all'Azienda Speciale deve essere ripensato e recuperato, in quanto tale forma di affidamento appare:

1) possibile in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 24/2011 che ha chiarito in modo inequivocabile che la disciplina di riferimento è quella comunitaria, significando che dopo l'esito referendario i soggetti deputati all'affidamento dei SII hanno piena libertà di scelta in proposito non prescrivendo l'Unione Europea in modo tassativo quale debba essere il modello gestionale del servizio idrico, prescrivendo solo che, se si sceglie di mettere sul mercato la gestione dello stesso, allora occorre rispettare le regole della concorrenza, viceversa, se si sceglie la gestione pubblica, ne consegue che seguire le regole relative alle Amministrazioni pubbliche.

Che questo sia l'esito referendario, lo ammette, per esempio, la stessa ANCI che nella nota interpretativa del 14 giugno 2011, sostiene che "non v'è dubbio che l'abrogazione dell'art. 23-bis e la non reviviscenza dell'art. 113, comma 5, TUEL, non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante azienda speciale"

2) come l'espressione più consequenziale del risultato referendario del 2011 votato e approvato dalla maggioranza assoluta degli italiani che ha sancito attraverso il secondo quesito il carattere non mercantile e non remunerativo di profitto il bene pubblico acqua. Che pertanto sulla base del risultato referendario si deve procedere a una ripubblicizzazione del bene acqua superando le ibride configurazioni delle società in house, che essendo regolate da forme di diritto privatistiche del codice civile e del diritto commerciale, danno sempre la possibilità, salvo recesso dei soci dissenzienti, di modificare la composizione del capitale sociale, rimuovendo il vincolo della società a totale capitale pubblico.

-la forma di tale ripubblicizzazione sicuramente irreversibile è quella dell'Azienda Speciale.

Fa seguito all'intervento del rappresentante del Comitato quello del presidente dell'Ufficio d'ambito Virginio Brivio, intervenuto in Commissione in qualità di Sindaco che fa le seguenti comunicazioni:-

La non bancabilità non è un requisito che manca ad Idrolario o alla Newco;

l'Azienda Speciale è invece stata esclusa perché rende più complessi i rapporti collettivi di lavoro e più complessi i rapporti con i Comuni, oberandoli di passaggi decisionali, privando gli stessi comuni e soprattutto l'azienda di quella necessaria flessibilità, così decisiva ai fini dell'efficienza, efficacia, economicità della vita aziendale ed economica oltre che istituzionale,

Tenuto conto che

l'Azienda Speciale, come recita l'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale

l'Azienda Speciale ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità perché ha l'obiettivo del pareggio del bilancio

l'iscrizione nel registro delle imprese la rende assoggettabile al regime fiscale proprio delle aziende private ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente (t.A.R.

Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272) e che pertanto i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico

all'Ente Locale compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale e Azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

Che l'azienda speciale ai sensi della sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale sarebbe esclusa unitamente alle società in house dal patto di stabilità. Che in ogni caso anche operando su una interpretazione più restrittiva che fa riferimento all'art. 25 del D.L. 1/2012 l'assoggettamento al patto di Stabilità, per l'Azienda Speciale e per l'in house è escluso perché manca il decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolare la materia;

che inoltre essendo di diritto pubblico può essere proprietaria delle reti e che diversamente dalle società "in house" non richiede il raddoppio dei soggetti societari: uno patrimoniale e uno gestionale

Ritenuto inoltre che persistendo le insufficienze e le criticità dei modelli proposti dalla Conferenza del 20 dicembre 2012, seppure emendati per Idrolario e la Newco dal limite della non bancabilità,

in particolare:

per IDROLARIO la necessità integrare l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice; la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e la conseguente necessità di affiancamento di un ente di diritto pubblico per la proprietà delle reti, una nuova ricapitalizzazione; nonostante i maggiori effetti partecipativi rispetto ad Idrolario

per la NEWCO; la necessità integrare l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e la conseguente necessità di affiancamento di un ente di diritto pubblico per la proprietà delle reti, una nuova ricapitalizzazione; nonostante i maggiori effetti partecipativi rispetto ad Idrolario resi possibili dalla distribuzione di quote equivalenti al numero di abitanti

PER IDROSERVICE in quanto società di secondo livello di Lario reti Holding, l'impossibilità di perseguire il controllo analogo, la necessità di ricorrere seppur in via convenzionale a più stringenti controlli da parte dei Comuni, con conseguente irrigidimento funzionale da parte di Lario Reti Holding nel suo complesso.

Considerato altresì che

-PER IDROSERVICE in quanto società di secondo livello di Lario reti Holding, si configurerebbe un orientamento in ogni caso no-profit che entrerebbe strutturalmente in conflitto con l'orientamento al profit e al mercato delle altre due società operative di ACEL Gas e Acel Energia, che resta strategicamente opportuno che società orientate al profitto non subiscano i sacrosanti limiti delle società diversamente orientate al non profitto,

- che tale vincolistica limiti la capacità di concorrenza delle parti orientate al profitto e quindi faccia perdere valore complessivo ai capitali versati e alla capacità di produrre ricavi e profitti,

- che la possibilità della azienda orientata al mercato di essere alienata o di incorporare o essere incorporata ai giusti valori di mercato viene pertanto a ridursi con grave danno dei soci pubblici che rende più complessa l'eventuale partecipazione al capitale sociale dei privati

-che l'eventuale vendita di quote di capitale o di ricapitalizzazione di Lario Reti Holding con quote di capitale private comporta la scissione di Idroservice, per mantenerla in house,

-che mancando il controllo analogo diretto da parte dei Comuni chiunque potrà fare ricorso contro questo affidamento, compromettendo la gestione del servizio e riproponendo la necessità di individuare un nuovo gestore,

Che quanto sopra rende poco fattibile la soluzione IDROSERVICE, soluzione pertanto da escludere,

Che le altre due soluzioni, che prefigurano delle aziende Monutility, siano preferibili, ma potrebbero comportare ostacoli insuperabili, relativamente al problema dell'integrazione del l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice; e soprattutto perché la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, impone una duplicazione dei soggetti societari, uno per la gestione l'altro per il patrimoni, e che in tale formula c'è un aggravio di costi, invece che un risparmio per i cittadini, oltre alle inevitabili difficoltà di armonizzare i propri ruoli nello svolgimento del servizio e nuova ricapitalizzazione;

Che si rende pertanto necessario:

ribadire che in tale evenienza sia preclusa la possibilità di "regredire" affidando la gestione del servizio idrico a procedure di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore o in alternativa a procedure di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto sia per la selezione del socio privato, sia dei servizi in affidamento

rivalutare l'opportunità di riprendere in considerazione l'opzione dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico ad una soggettività giuridica di natura pubblicistica come quella rappresentata dalla Azienda Speciale Consortile che gestisca l'intero ed il solo servizio idrico in modo esclusivo e con propria struttura operativa autosufficiente.

Tutto ciò predetto Il Consiglio Comunale

Impegna inoltre il sindaco o suo delegato a :

- operare ai fini di una scelta della forma di affidamento del sistema idrico integrato di Lecco che valorizzi la dimensione pubblica della gestione dell'acqua.

- favorire e valorizzare la forma pubblica con un ente gestore che abbia l'esclusività del servizio idrico e persona giuridica autonoma nonché l'attribuzione consequenziale di un controllo analogo pieno e non dubbio (monutility), rispetto al modello di società di secondo livello (idroservice-lario reti holding)

- operare perché il privilegiamento del sistema di cui sopra avvenga attraverso la proposta di un sistema di votazione che metta in alternativa le forme mono-utility nel loro insieme, rispetto alla multi-utility di secondo livello),

-prendere atto che qualora ci fossero dei presupposti non manifestamente infondati, di possibilità di costituire società mono-utility o pluri-utility dell'acqua, come quelle ipotizzate in house dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO di Lecco, venga valutata l'opportunità di riprendere in considerazione l'Azienda Speciale come una delle forme di affidamento.

- ribadire, che nel caso sia impossibile procedere nell'ipotesi della mono-utility o della multi-utility come modalità di affidamento pubblico, o in presenza di interventi privati che modifichino il carattere totalitario della capitalizzazione , o di recesso dal servizio, o di scissione di società nel caso della multi-utility, o in tutti i casi di modifica dell'oggetto sociale, di non dover riproporre "in via regressiva" e ricorrere in via "emergenziale" a forme di esplicita privatizzazione , quali la gara e il ricorso a società miste.

Alessandro Magni Consigliere Comunale FdS&SEL



ODG. Argomento n. 6 Consiglio Comunale del 28/1/2013: Comunicazione del Sindaco sugli orientamenti in ordine alla forma di affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco e conseguente dibattito

Visto l'art. 4 del Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lecco, approvato nella seduta del 20 dicembre 2011 che impegna la Conferenza ad assicurare la partecipazione dei cittadini alle decisioni mettendo in discussione e, se necessarie, in votazione, osservazioni, mozioni e/o petizioni proposte da associazioni o comitati,

Tenuto conto:

Che una modalità indiretta di partecipazione dei cittadini alle decisioni, è rappresentata da atti di indirizzo del Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco o della Giunta,

che Il Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere) è componente della Conferenza dei Comuni, e partecipa alle decisioni con espressione del diritto di voto proporzionale alla popolazione residente punti 1 e 6 dell'art. 4 del Regolamento suddetto

che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 46 delle adunanze aperte, quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario

che la Commissione capigruppo, a maggioranza, ha espresso parere contrario a una adunanza aperta, avendo ritenuto sufficiente l'opportunità concessa al Comitato Lecchese per l'Acqua e i beni Comuni di essere ascoltato in audizione dalle Commissioni permanenti 2 e 5, in riunione congiunta;

Preso atto che nella suddetta Commissione congiunta sono potuti intervenire oltre ai rappresentanti del Comitato, il Sindaco di Osnago Paolo Strina, appositamente convocato, in qualità di Presidente della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. di Lecco, e il Sindaco di Lecco dr. Virginio Brivio, intervenuto, in qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito,

Che il verbale della Conferenza dei Comuni dell'A.T.O. del 20 dicembre ha deliberato a maggioranza semplice il seguente indirizzo:

1) Affidamento in house del servizio idrico ad una società pubblica nel rispetto dei requisiti consolidati a livello europeo di seguito riportati:

- a) totale partecipazione pubblica, con relativa previsione statutaria
- b) controllo da parte dei soci analogo a quello svolto sui propri uffici
- c) prevalenza dell'attività verso i soci
- d) completamento del riassetto del governo societario del servizio idrico

in considerazione delle peculiarità locali questo modello di affidamento può essere attuato con tre diversi percorsi, che necessitano di approfondimenti normativi e di opportunità:

- 1) affidamento ad idrolario
- 2) affidamento ad azienda da costituire (newco) con quote equivalenti al numero di abitanti
- 3) affidamento a Idroservice all'interno di LRH.

In ogni caso il percorso dovrà prevedere la presa in carico del personale e del patrimonio di Idroservice e Idrolario (a quest'ultimo riguardo anche mediante eventuale retrocessione degli impianti a nuovi soggetti -es. azienda speciale consortile, congiuntamente con quello speciale della provincia-o ai Comuni.

Il controllo analogo dovrà essere diretto anche nel caso di società/gestore di secondo livello, con l'impiego di uno strumento convenzionatorio (alternativo al codicistico ricorso ai patti parasociali) finalizzato a regolamentare il rapporto socio-società partendo dalla fase di definizione delle strategie aziendali, al riequilibrio dei quorum funzionali, ecc.

- 2) Esclusione di procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore del servizio integrato
- 3) Esclusione di procedure di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto sia per la selezione del socio privato, sia dei servizi in affidamento
- 4) Esclusione dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico ad una soggettività giuridica di natura pubblicistica (Azienda Speciale)

Considerato che durante l'audizione, cui è seguito dibattito tra i Commissari sono state evidenziate da parte del Sindaco Strina alcune mancanze o carenze o criticità relativamente ai modelli di affidamento a Idrolario e Idroservice, in particolare:

Idrolario:

attuale società patrimoniale/gestore del servizio che ha una presenza di un know-how nella gestione del SII avrebbe la possibilità di esercitare correttamente il controllo analogo però subordinatamente al fatto dell'ingresso nella compagine societaria della totalità dei comuni lecchesi. Sarebbero inoltre presenti altre criticità quali: la bassa bancabilità ovvero la possibilità di ricorrere al finanziamento bancario per sostenere il piano degli investimenti; la necessità integrare l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice; la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, e nuova ricapitalizzazione;

Idroservice: come società di secondo livello operativa interna a Lario Reti Holding.

La società presenterebbe alcuni vantaggi quali: la bancabilità, la continuità direzionale-operativa, nel senso che la nuova società resta inserita nel Gruppo LRH dal management consolidato e con personale qualificato, con attivazione di sinergie e servizi all'interno del Gruppo e con un consolidato fiscale. Tuttavia le criticità sarebbero altrettanto e molto più significative: i Comuni soci di LRH non corrispondono alla totalità dei Comuni lecchesi affidatari del servizio idrico; il controllo analogo non è esercitato direttamente da parte dei comuni e pertanto è altissimamente probabile, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali che non risponda appieno al requisito dell'ordinamento europeo per gli affidamenti in house in quanto:

- a) il Consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
- b) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5)
- c) effettività del controllo sul bilancio, presenza di poteri ispettivi diretti e concreti, definizione delle strategie e della programmazione da parte dei Comuni

Per quanto riguarda la Newco, considerata dal Presidente Strina come un'opportunità di superamento delle precedenti forme di affidamento e relative criticità avrebbe il vantaggio di avere un controllo analogo esercitato direttamente da parte dei comuni, rispondente pienamente al requisito dell'ordinamento europeo e della giurisprudenza, di essere partecipata o partecipabile da tutti i comuni soci lecchesi affidatari del servizio idrico e di essere corrispondente al dimensionamento dei diversi comuni soci; tuttavia mancherebbe del requisito della bancabilità, e avrebbe la necessità di integrare il management proveniente da Idrolario con quello proveniente da Idroservice.

Considerato inoltre che all'intervento del Sindaco Strina è seguito quello del rappresentante del Comitato Lecchese per l'acqua pubblica Roberto Fumagalli, il quale ha sottolineato con forza, che:

- è opportuno di aprire l'audizione a un Consiglio Comunale aperto per allargare a un tema tanto importante, decisivo e coinvolgente, la partecipazione democratica della cittadinanza, e per fare maturare un orientamento condiviso;

- il rinvio della data del 31 gennaio per la convocazione della Conferenza dei Comuni dell'ATO, recepisce l'istanza del Comitato e favorisce la possibilità di allargare la partecipazione volta a una verifica in merito all'orientamento dei Sindaci o dei loro delegati nella Conferenza, verifica effettuata appunto tramite la convocazione di consigli comunali, assemblee pubbliche di iniziativa anche istituzionale e in ogni caso di ascolto istituzionale, consigli comunali aperti concludentesi con orientamenti possibilmente condivisi con i cittadini,

- l'esclusione del ricorso all'affidamento all'Azienda Speciale deve essere ripensato e recuperato, in quanto tale forma di affidamento appare:

1) possibile in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 24/2011 che ha chiarito in modo inequivocabile che la disciplina di riferimento è quella comunitaria, significando che dopo l'esito referendario i soggetti deputati all'affidamento dei SII hanno piena libertà di scelta in proposito non prescrivendo l'Unione Europea in modo tassativo quale debba essere il modello gestionale del servizio idrico, prescrivendo solo che, se si sceglie di mettere sul mercato la gestione dello stesso, allora occorre rispettare le regole della concorrenza, viceversa, se si sceglie la gestione pubblica, ne consegue che seguire le regole relative alle Amministrazioni pubbliche.

Che questo sia l'esito referendario, lo ammette, per esempio, la stessa ANCI che nella nota interpretativa del 14 giugno 2011, sostiene che "non v'è dubbio che l'abrogazione dell'art. 23-bis e la non reviviscenza dell'art. 113, comma 5, TUEL, non consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante azienda speciale"

2) come l'espressione più consequenziale del risultato referendario del 2011 votato e approvato dalla maggioranza assoluta degli italiani che ha sancito attraverso il secondo quesito il carattere non mercantile e non remunerativo di profitto il bene pubblico acqua. Che pertanto sulla base del risultato referendario si deve procedere a una ripubblicizzazione del bene acqua superando le ibride configurazioni delle società in house, che essendo regolate da forme di diritto privatistiche del codice civile e del diritto commerciale, danno sempre la possibilità, salvo recesso dei soci dissenzienti, di modificare la composizione del capitale sociale, rimuovendo il vincolo della società a totale capitale pubblico.

-la forma di tale ripubblicizzazione sicuramente irreversibile è quella dell'Azienda Speciale.

Fa seguito all'intervento del rappresentante del Comitato quello del presidente dell'Ufficio d'ambito Virginio Brivio, intervenuto in Commissione in qualità di Sindaco che fa le seguenti comunicazioni:-

La non bancabilità non è un requisito che manca ad Idrolario o alla Newco;

l'Azienda Speciale è invece stata esclusa perché rende più complessi i rapporti collettivi di lavoro e più complessi i rapporti con i Comuni, oberandoli di passaggi decisionali, privando gli stessi comuni e soprattutto l'azienda di quella necessaria flessibilità, così decisiva ai fini dell'efficienza, efficacia, economicità della vita aziendale ed economica oltre che istituzionale,

Tenuto conto che

l'Azienda Speciale, come recita l'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale

l'Azienda Speciale ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità perché ha l'obiettivo del pareggio del bilancio

l'iscrizione nel registro delle imprese la rende assoggettabile al regime fiscale proprio delle aziende private ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente (t.A.R.

Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272) e che pertanto i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico

all'Ente Locale compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale e Azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

Che l'azienda speciale ai sensi della sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale sarebbe esclusa unitamente alle società in house dal patto di stabilità. Che in ogni caso anche operando su una interpretazione più restrittiva che fa riferimento all'art. 25 del D.L. 1/2012 l'assoggettamento al patto di Stabilità, per l'Azienda Speciale e per l'in house è escluso perché manca il decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolare la materia;

che inoltre essendo di diritto pubblico può essere proprietaria delle reti e che diversamente dalle società "in house" non richiede il raddoppio dei soggetti societari: uno patrimoniale e uno gestionale

Ritenuto inoltre che persistendo le insufficienze e le criticità dei modelli proposti dalla Conferenza del 20 dicembre 2012, seppure emendati per Idrolario e la Newco dal limite della non bancabilità,

in particolare:

per IDROLARIO la necessità integrare l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice; la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e la conseguente necessità di affiancamento di un ente di diritto pubblico per la proprietà delle reti, una nuova ricapitalizzazione; nonostante i maggiori effetti partecipativi rispetto ad Idrolario

per la NEWCO; la necessità integrare l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e la conseguente necessità di affiancamento di un ente di diritto pubblico per la proprietà delle reti, una nuova ricapitalizzazione; nonostante i maggiori effetti partecipativi rispetto ad Idrolario resi possibili dalla distribuzione di quote equivalenti al numero di abitanti

PER IDROSERVICE in quanto società di secondo livello di Lario reti Holding, l'impossibilità di perseguire il controllo analogo, la necessità di ricorrere seppur in via convenzionale a più stringenti controlli da parte dei Comuni, con conseguente irrigidimento funzionale da parte di Lario Reti Holding nel suo complesso.

Considerato altresì che

-PER IDROSERVICE in quanto società di secondo livello di Lario reti Holding, si configurerebbe un orientamento in ogni caso no-profit che entrerebbe strutturalmente in conflitto con l'orientamento al profit e al mercato delle altre due società operative di ACEL Gas e Acel Energia, che resta strategicamente opportuno che società orientate al profitto non subiscano i sacrosanti limiti delle società diversamente orientate al non profitto,

- che tale vincolistica limiti la capacità di concorrenza delle parti orientate al profitto e quindi faccia perdere valore complessivo ai capitali versati e alla capacità di produrre ricavi e profitti,

- che la possibilità della azienda orientata al mercato di essere alienata o di incorporare o essere incorporata ai giusti valori di mercato viene pertanto a ridursi con grave danno dei soci pubblici che rende più complessa l'eventuale partecipazione al capitale sociale dei privati

-che l'eventuale vendita di quote di capitale o di ricapitalizzazione di Lario Reti Holding con quote di capitale private comporta la scissione di Idroservice, per mantenerla in house,

-che mancando il controllo analogo diretto da parte dei Comuni chiunque potrà fare ricorso contro questo affidamento, compromettendo la gestione del servizio e riproponendo la necessità di individuare un nuovo gestore,

Che quanto sopra rende poco fattibile la soluzione IDROSERVICE, soluzione pertanto da escludere,

Che le altre due soluzioni, che prefigurano delle aziende Monoutility, siano preferibili, ma potrebbero comportare ostacoli insuperabili, relativamente al problema dell'integrazione del l'attuale know-how di Idrolario con il trasferimento di management e l'organizzazione aziendale di Idroservice; e soprattutto perché la retrocessione degli impianti ai comuni soci, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, impone una duplicazione dei soggetti societari, uno per la gestione l'altro per il patrimoni, e che in tale formula c'è un aggravio di costi, invece che un risparmio per i cittadini, oltre alle inevitabili difficoltà di armonizzare i propri ruoli nello svolgimento del servizio e nuova ricapitalizzazione;

Che si rende pertanto necessario:

- operare perché il privilegiamento del sistema della scelta di una forma tra monoutility e pluriutility preveda un sistema di votazione che metta in alternativa le forme mono-utility nel loro insieme, rispetto alla multi-utility di secondo livello).

- ribadire, che nel caso sia impossibile procedere nell'ipotesi della mono-utility o della multi-utility come modalità di affidamento pubblico, o in presenza di interventi privati che modifichino il carattere totalitario della capitalizzazione, o di recesso dal servizio, o di scissione di società nel caso della multi-utility, o in tutti i casi di modifica dell'oggetto sociale, di non dover riproporre "in via regressiva" e ricorrere in via "emergenziale" a forme di esplicita privatizzazione, quali la gara e il ricorso a società miste.

rivalutare l'opportunità di riprendere in considerazione l'opzione dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico ad una soggettività giuridica di natura pubblicistica come quella rappresentata dalla Azienda Speciale Consortile che gestisca l'intero ed il solo servizio idrico in modo esclusivo e con propria struttura operativa autosufficiente, qualora sussistano solo dei dubbi sulla possibilità di forme in house, anche se siano esse in forma di mono-utility.

Tutto ciò predetto Il Consiglio Comunale

Impegna inoltre il sindaco o suo delegato a :

- operare ai fini di una scelta della forma di affidamento del sistema idrico integrato di Lecco che valorizzi la dimensione pubblica della gestione dell'acqua.

- favorire e valorizzare la forma pubblica con un ente gestore che abbia l'esclusività del servizio idrico e persona giuridica autonoma nonché l'attribuzione consequenziale di un controllo analogo pieno e non dubbio (monoutility), rispetto al modello di società di secondo livello (idroservice-lario reti holding)

*** SI CHIEDE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DIA MANDATO AL SUO SINDACO affinché anche l'Azienda speciale sia riconsiderata come una delle forme di affidamento**

Alessandro Magni Consigliere Comunale FdS&SEL

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31 GEN. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 15 FEB. 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

31 GEN. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri